

La riforma Cartabia ha rilanciato l'arbitrato

La soluzione stragiudiziale delle controversie sta conquistando imprese e privati: +32%

Arbitrato, la Riforma Cartabia ha rilanciato lo strumento

Qualche dubbio sul nuovo potere cautelare degli arbitri

PAGINE A CURA
DI FEDERICO UNNIA

L'arbitrato si sta facendo strada come una delle soluzioni preferenziali per definire le controversie civili e commerciali in Italia, attirando un numero crescente di imprese e di privati. I dati aggiornati al 31 dicembre 2024 della Camera Arbitrale di Milano (CAM) rivelano una dinamica molto spinta: 135 nuove domande nell'anno, con un valore complessivo di oltre 1,36 miliardi di euro, raddoppiato rispetto ai 540 milioni del 2023. Questo significativo incremento si inserisce in un trend quinquennale di crescita del 32%, testimoniando una fiducia consolidata nello strumento.

Le tendenze distintive del 2024 includono un aumento del 58% del ricorso all'arbitrato da parte dei privati (professionisti e soci), sebbene le società di capitali rimangano la maggioranza degli utenti (63%). L'opzione dell'Arbitro Unico ha guadagnato il 16%, mentre l'arbitrato semplificato ha registrato un notevole +57%, venendo scelto in un caso su tre e concludendo i procedimenti in meno di 5 mesi.

Un'importante novità del 2024 in CAM è stata la prima istanza di Arbitro d'Urgenza, basata sull'articolo 44 del Regolamento Arbitrale. Questo recepisce la Riforma Cartabia (dlgs. 149/2022 entrata in vigore il 28 febbraio 2023), la quale, per la prima volta, ha attribuito poteri cautelari agli arbitri. La riforma ha anche rafforzato le garanzie di imparzialità e indipendenza arbitrale e sancito l'immediata esecutività del decreto di riconoscimento di lodi stranieri.

La Riforma Cartabia ha modernizzato l'arbitrato italiano, allineandolo agli standard internazionali. Stefano Azzali,

direttore generale della CAM, evidenzia come, nonostante i progressi, l'applicazione di alcune norme, specie sui poteri cautelari, sollevi ancora questioni interpretative. Ciononostante, l'esperienza CAM, con circa 380 procedimenti dal 1° marzo 2023 (data di entrata in vigore delle nuove norme), beneficia del Regolamento Arbitrale e delle prassi consolidate.

La durata media dei procedimenti in CAM si attesta intorno ai 12 mesi. Le misure cautelari sono al centro dell'attenzione, dato il potere del Tribunale Arbitrale di adottarle (salvo diverso accordo), in base all'articolo 818 c.p.c. e all'articolo 26 del Regolamento CAM. Nel 2025 si è registrata un'ulteriore accelerazione del 40% dei casi, segno dell'influenza positiva delle recenti modifiche normative.

Un recente incontro tra lo studio BonelliErede e CAM ha approfondito i nodi critici della riforma, come l'attribuzione dei poteri cautelari e la disciplina del reclamo sui provvedimenti. Sono stati discussi anche l'articolo 17 del Regolamento CAM (nomina arbitri nell'arbitrato societario) e l'integrazione dell'Arbitro d'Urgenza (articolo 44 Regolamento). La Riforma Cartabia apre nuove prospettive, ma la sua piena efficacia dipenderà dalla corretta interpretazione e applicazione delle norme, nonché dalla capacità degli operatori di cogliere le opportunità offerte.

«Il bilancio provvisorio della riforma appare positivo» dice Bruno Fondacaro, partner di ADVANT Nctm. «Nonostante le innovazioni introdotte, la pratica applicativa dell'arbitrato evidenzia alcune criticità. Tra queste la disciplina del potere cautelare degli arbitri che, allo stato, risulta oggettivamente limitato e rischia di generare una

situazione di incertezza e inefficienza. In base al nuovo art. 818 c.p.c. gli arbitri possono emanare misure cautelari solo in presenza di una esplicita volontà delle parti, volontà che potrà manifestarsi in una specifica clausola compromissoria, per relationem ad un regolamento arbitrale che accordi la facoltà o con una previsione pattizia separata e successiva, così da individuare, prima dell'avvio del procedimento, perimetro e limiti dei poteri spettanti agli arbitri. Per evitare problemi nell'applicazione pratica di questo potere cautelare si sarebbe potuto prevedere una potestà cautelare generale degli arbitri, lasciando comunque alle parti la facoltà di manifestare, se del caso, una volontà contraria. Altra possibile criticità riguarda, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 818-bis c.p.c., la fase di reclamo del provvedimento cautelare adottato dagli arbitri. I motivi di reclamo, rimessi alla decisione della Corte di Appello del distretto in cui ha sede l'arbitrato, sono a critica vincolata, in forza del rinvio ai soli errores in procedendo di cui all'art. 829, comma 1, c.p.c., in tema di nullità del lodo e contemplanò anche l'ipotesi della contrarietà all'ordine pubblico. Questa scelta legislativa limita dunque fortemente i motivi di reclamo e non sembra consentire alcuna contestazione sul requisito del periculum in mora. Resta il fatto che



le modifiche normative hanno determinato un maggior interesse delle imprese verso l'**arbitrato**, soprattutto nei settori caratterizzati da contratti di rilevanza internazionale. La maggiore efficienza procedurale, l'allineamento agli standard stranieri e la possibilità di ottenere provvedimenti cautelari costituiscono elementi che rafforzano la fiducia degli operatori economici. L'adesione rimane tuttavia più cauta tra le piccole e medie imprese, per le quali i costi continuano a rappresentare un ostacolo significativo e la complessità tecnica appare un deterrente».

«È presto per parlare dell'applicazione delle singole novità, ma è soprattutto l'obiettivo perseguito dal legislatore che pare essere già stato colto dagli operatori del settore, oltre che valorizzato a fini interpretativi dalla Cassazione in un'importante decisione in materia di **arbitrato societario con sede estera**», dicono **Andrea Magliani**, partner, ed **Elena Marinucci**, salary partner di **PedersoliGat-tai**. «E lo sviluppo dell'**arbitrato** prosegue: la c.d. legge Capitali ha delegato il Governo a superare il divieto di **arbitrato** per le società quotate. Il coordinamento tra il potere cautelare *ante causam* tutt'ora affidato al giudice togato, la competenza degli arbitri per i cautelari in corso di causa e sul merito e la competenza del giudice togato sui reclami e per l'attuazione dei provvedimenti cautelari richiede molta attenzione, ma non è allo stato sfociato in problematiche applicative. Lo stesso vale per gli effetti (circoscritti, ma da considerare) della riforma sul (preesistente, ma ampliato) potere cautelare degli arbitri **nell'arbitrato societario**. Genera invece un po' di preoccupazione la disciplina transitoria in materia di potere cautelare degli arbitri in caso di clausole compromissorie stipulate prima della entrata in vigore della riforma: si registra già un precedente che ha negato la competenza cautelare degli arbitri benché la clausola rinviasse a un regolamento arbitrale che riconosceva quel potere. La possibilità di attribuire il potere cautelare agli arbitri è la novità che più di tutte pare avvicinare i clienti **all'arbitrato**: assecondiamo il loro interesse non senza illustrare le peculiarità della disciplina, ossia che quel potere non può sussistere *ante causam* e che il provvedimento cautelare degli arbitri è censurabile entro margini più ridotti rispetto a quello del giudice to-

gato». «Servirà ancora tempo per comprendere l'effettivo impatto degli interventi della riforma, tuttavia il giudizio attuale è nel complesso positivo», dice **Andrea Ricci**, counsel di **Wit-thers**. «Le innovazioni introdotte rappresentano un decisivo – e doveroso – passo avanti nel rendere l'**arbitrato** in Italia uno strumento di giustizia più completo ed efficiente. Come in ogni riforma di vasta portata è normale che le novità introdotte stiano sollevando – e solleveranno – questioni interpretative e sfide applicative per tutti gli addetti ai lavori. Ad esempio, in relazione al nuovo potere cautelare agli arbitri, il tema legato all'interpretazione delle vecchie clausole compromissorie che non prevedevano l'attribuzione del potere, ponendosi oggi il dubbio se un generico rinvio al regolamento di una **camera arbitrale** sia a tal fine sufficiente. In materia di *translatio iudicii*, il nuovo art. 819-*quater* c.p.c. pone il problema del valore delle prove raccolte di fronte al giudice o **arbitrato** poi dichiarato incompetente, con una formulazione che lascia forse troppo spazio di discrezionalità all'organo giudicante della fase riassunta».

Pragmatico l'approccio di **Marco Nucci**, partner di **Ele-xia Avvocati e Commercialisti**: «l'introduzione delle nuove norme rappresenta un importante passo avanti. Restano dei limiti, non potendosi gli arbitri sostituire in toto all'autorità giudiziaria: si pensi ai poteri coercitivi per la fase di attuazione ed esecuzione di un provvedimento cautelare, la cui competenza rimane in via esclusiva del Tribunale. L'efficacia delle nuove norme dipende dalla prassi concreta degli organi arbitrali e dalla disponibilità delle parti a cambiare l'approccio di accesso alla giustizia. Le problematiche principali riguardano la concreta applicazione delle nuove norme: alcune **camere arbitrali** stanno ancora adattando i propri regolamenti e vi è certamente necessità di maggiore formazione e aggiornamento per tutti i soggetti che, a vario titolo, vengono coinvolti in un procedimento arbitrale. Per chi svolge da molti anni attività di assistenza giudiziale alle imprese commerciali, resta da scardinare un generale diffidenza (e una mancanza di cultura) verso l'**arbitrato**. Permane una diffidenza verso un procedimento considerato troppo costoso e privo delle medesime garanzie che può offrire un giudizio civile

avanti all'Autorità Giudiziaria. L'auspicio è che si possa, in tempi brevi e con l'aiuto e l'assistenza degli operatori del settore, considerare l'**arbitrato** come una scelta strategica per alcune tipologie di contenzioso. Il tema dei costi della procedura arbitrale rappresenta ancora un ostacolo importante, soprattutto per le Pmi».

Per **Sabrina Contino**, founder e senior partner della **Contino & Associati** specializzata in ADR, «l'**arbitrato**, più volte novellato negli ultimi quarant'anni, mostrava una disciplina con un assetto abbastanza efficiente, al tempo dell'ultima riforma del processo civile, pur registrando una grave lacuna, rappresentata dal dogma preclusivo posto dal vecchio art. 818 cpc, che negava agli arbitri il potere di concedere sequestri ed altri provvedimenti cautelari. L'intervento che si attendeva dal legislatore verteva sull'introduzione di una disciplina organica, che assicurasse al potere cautelare arbitrale le stesse garanzie approntate per il potere cautelare esercitato dai giudici dello Stato. Ciò per realizzare anzitutto il principio di effettività della tutela giurisdizionale ed anche di allineare la disciplina italiana a quella vigente in ambito europeo, rendendo maggiormente attraente lo strumento arbitrale anche agli investitori esteri. La modifica degli articoli 818 e ss cpc nel lasciare aperti molti interrogativi interpretativi, non compie questo obiettivo. Le insidie interpretative riguardano il rapporto di concorrenza diacronica tra potestà cautelare del giudice ordinario e potestà cautelare degli arbitri e il ruolo da ritagliare al processo cautelare uniforme. Come sempre le novità normative, la complessiva Riforma Cartabia, per l'eco mediatico che portava con sé per le sue implicazioni con il Pnrr, ha ingenerato curiosità ed aspettative anche nelle aziende. Ogni aggiornamento normativo richiede un vaglio tecnico. I professionisti del settore restano i primi garanti delle esigenze del sistema e degli interessi dei loro clienti. Ricontro, infine, che l'applicazione dell'istituto **dell'arbitrato** si sta diffondendo indipendentemente dalle criticità che permangono. Il momento conflittuale è sempre più vissuto, come una fase fisiologica della vicenda contrattuale, che sul piano culturale si manifesta con il ricorso da parte di privati e persone giuridiche all'adozione sempre più di frequente di stru-

menti di negoziazione e di giustizia privata, gli ADR, per celebrità, snellezza procedurale e riservatezza».

Positivo il giudizio che ne da **Filippo Danovi**, partner dello studio legale **Danovi & partners** e ordinario di diritto processuale civile nell'Università degli studi di Milano-Bicocca. «La riforma ha dato all'arbitrato nuovo vigore e un ruolo più significativo nel generale panorama della giustizia civile, per migliorarne l'efficienza e l'effettività. La riforma ha in particolare insistito su quattro macroaree, rilevanti sia dal punto di vista sistemico che da quello applicativo: quella dell'imparzialità e indipendenza (aspetto nevralgico per il giudice privato, di regola scelto dalle parti); quella dell'attribuzione agli arbitri di poteri cautelari; quella della *translatio iudicii* (per equiparare nei loro rapporti arbitrato e giurisdizione ordinaria); e quella della legge applicabile nel merito, per dare smalto alla dimensione internazionale dell'arbitrato. A seguito della riforma non si riscontrano particolari nuove problematiche. Certo i problemi dell'arbitrato rimangono quelli di sempre, per cui da un lato vi è il tema dei costi, per il quale la tendenza odierna è quella di favorire gli arbitrati amministrati, dall'altro la circostanza per cui, nonostante l'arbitrato sia più efficiente in termini di tempo e di competenze specifiche degli arbitri, lo stesso

non ha ancora avuto in Italia la diffusione che ci si sarebbe attesa, a differenza di altri Paesi, essendo ancora radicata una generale sfiducia in questo strumento. L'altro aspetto critico riguarda le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, sul quale tuttavia la riforma è come detto meritoriamente intervenuta, prevedendo uno specifico obbligo di disclosure in capo all'arbitro. La funzionalità delle imprese e dei patti sociali poggia per tradizione sugli elementi della coesione della fiducia da un lato e della efficienza, in termini soprattutto economici, dall'altro. A questo proposito le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, nel migliorare non soltanto i lineamenti dell'arbitrato, ma anche la sua capacità di porsi come strumento di risoluzione delle controversie di particolare efficienza, hanno indubbiamente sensibilizzato il mondo delle imprese. Il Report Annuale 2025 della **Camera Arbitrale** di Milano ha segnalato che le società di capitali sono i soggetti che fanno più ricorso all'arbitrato, rappresentando il 63,31% del totale delle parti, ciò che evidenzia come lo strumento ben si confà alla risoluzione delle controversie societarie».

«La Riforma ha inserito una serie di modifiche allo strumento arbitrale con l'obiettivo di renderlo più efficiente, trasparente e allineato con la prassi internazionale e più adeguato alle esi-

genze di risoluzione delle controversie civili e commerciali», dicono **Sara De Nova**, founder, e **Agnese La Rosa** of counsel di **DN Studio Legale**. «A parte alcune modifiche - quali l'obbligo di disclosure, la semplificazione dell'esecuzione dei lodi stranieri e la riduzione del termine di impugnazione del lodo - è necessario attendere ancora del tempo per comprendere se in concreto le nuove norme siano o meno funzionali al sistema arbitrale, soprattutto per gli arbitri ad hoc. La riforma nel suo insieme non appare armonica e sarà necessario attendere ancora del tempo per capire se l'equiparazione fra procedimento arbitrale e giudizio ordinario tanto auspicata dal legislatore si realizzi. Al netto delle novità introdotte, la diffidenza permane non solo negli imprenditori ma anche nei professionisti che li affiancano, avvocati che, nella maggioranza, continuano a preferire muoversi in un ambiente a loro più conosciuto, le aule di Giustizia. Sarebbe auspicabile una maggiore apertura verso l'arbitrato che porti a comprendere i vantaggi di tale strumento. Si afferma che l'arbitrato sia troppo costoso e spesso costoso lo è, ma occorrerebbe dare il giusto peso al fattore tempo, decisamente importante per le imprese: un procedimento arbitrale si conclude, salvo proroghe, in 6/8 mesi, quando invece in molti fori la durata di un giudizio di primo grado può arrivare a 4/5 anni».

— © Riproduzione riservata — ■



Stefano Azzali



Bruno Fondacaro



Andrea Magliani



Marco Nucci



Sabrina Contino



Sara De Nova